

ISTRUZIONI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE.

1. Hanno diritto ad autocertificarsi gli assistiti **residenti** nel territorio della Regione del Veneto, i cittadini domiciliati extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura competente o in possesso di rinnovo del permesso di soggiorno e gli Assistiti Italiani Residenti all'Estero (AIRE) il cui ultimo comune di residenza è stato un comune della Regione del Veneto (c.d. "AIRE veneti"). Sono esclusi dall'autocertificazione i soggetti Stranieri temporaneamente Presenti (STP), Europei Non Iscritti (ENI) e gli Assistiti Italiani residenti all'estero (AIRE) che non rientrano nella condizione sopra descritta;
1. Non necessita del rilascio di un ulteriore attestato di esenzione l'assistito già in possesso di una esenzione che lo esclude dal pagamento della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica per tutti i farmaci (codici esenzione: 3G1, 3G2, 3L1, 3M1, 3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3V1, 3V2, F01);
2. La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
 - a. genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori.
 - b. tutore se l'interessato è interdetto;
 - c. interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno se l'interessato è soggetto a curatela o amministrazione di sostegno;
 - d. coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute;
3. L'interessato e i dichiaranti devono munirsi di fotocopia del documento di identità valido;
4. per **nucleo familiare** deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità);
5. per **reddito "complessivo"** deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all'estero, più l'eventuale rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: **CUD** parte B dati fiscali, somma di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e relative pertinenze e di tutti gli immobili di proprietà tenuti a disposizione, **UNICO** quadro RN importo di cui al rigo RN1 più i redditi di natura fondiaria dichiarati nei Quadri RA e RB che non sono ricompresi nel reddito complessivo RN1 e **730-3** Redditi 2012 prospetto di liquidazione rigo 137 più rigo 147 e 148). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data di presentazione dell'autocertificazione;
6. per **familiari a carico** devono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito non superiore a € 2.840,51, figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali ecc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4);
7. in relazione al diritto all'esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all'estero è consentita l'autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all'esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all'estero. Si raccomanda di informare l'assistito che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Unico Persone Fisiche 2013 – fascicolo 1 – Istruzioni per la compilazione/Appendice – paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" e Modello 730/2013 redditi 2012 – Istruzioni per la compilazione/Appendice pagina 67 paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero".